



DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
UFF. 1 NORMATIVA – AA.GG.

ROMA, 24/01/2000

Ai Dirigenti Generali

LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici
Centrali e Periferici

LORO SEDI

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

LORO SEDI

Agli Enti di Patronato

LORO SEDI

INFORMATIVA N. 5

OGGETTO: Riscattabilità dei titoli universitari.

Come è noto, l'art. 2 comma 2 del decreto legislativo 30/4/97, n. 184, nel ridefinire la facoltà di riscatto dei periodi di studio, fa riferimento esclusivo ai corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'art. 1 della legge 19/11/90, n. 341, ovvero:

- a) diploma universitario;
- b) diploma di laurea;
- c) diploma di specializzazione;
- d) dottorato di ricerca.

Con tale dettato normativo viene estesa anche ai lavoratori pubblici la facoltà di riscattare titoli di studio universitario anche se non prescritti per il posto ricoperto.

Occorre sottolineare che mentre per il diploma di laurea, di specializzazione nonché per il dottorato di ricerca non sussistono particolari problemi di individuazione ai fini della riscattabilità degli stessi, per i diplomi universitari si precisa quanto segue.

La citata legge 341/90, avente per oggetto la riforma degli ordinamenti didattici universitari, all'art. 7 ha previsto la trasformazione delle scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario ovvero una temporanea conferma delle stesse secondo il loro specifico ordinamento.

Poiché il processo di trasformazione delle scuole in corsi di diploma universitario non si è ancora interamente completato, le scuole dirette a fini speciali rilasciano a tutt'oggi titoli universitari non denominati "diplomi universitari".

La facoltà di riscatto di tali titoli è prevista, per gli iscritti alle Casse gestite dagli ex Istituti di Previdenza, dall'art. 8 lettera a) della legge 274/91, previa presentazione di apposita istanza da presentarsi successivamente al 10-9-91 e a condizione che il relativo diploma sia prescritto per l'ammissione al posto ricoperto.

Stante l'esatto tenore letterale del citato art. 2 comma 2 Dlgs 184/97, sono state manifestate numerose perplessità in merito alla riscattabilità, ai sensi di tale disposto normativo, delle diverse tipologie di diplomi rilasciati dalla università in base ai singoli ordinamenti didattici.

Al riguardo occorre premettere che il Dlgs 184/97 si inserisce in un processo di armonizzazione con il regime generale INPS e va interpretato non solo alla luce delle diverse modifiche intervenute nel tempo negli ordinamenti universitari ma tenendo anche presente la consolidata giurisprudenza volta a riconoscere alla preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione ai fini del trattamento di quiescenza.

D'altro canto una rigida interpretazione di tale normativa comporterebbe una disparità di trattamento nella riscattabilità di titoli universitari, alcuni dei quali, come ad esempio quelli conseguiti presso le scuole dirette a fini speciali, potrebbero essere ammessi a riscatto solo se prescritti per il posto ricoperto, in virtù della previgente normativa.

In linea con quanto sopra indicato, si ritiene dover ricomprendere nella dizione "diplomi universitari" ogni titolo rilasciato dalle Università; ciò anche in considerazione del fatto che per l'ammissione a qualsiasi corso universitario è necessario il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore di 2° grado di durata quinquennale.

Resta inteso che l'art. 2 comma 2 Dlgs 184/97 si applica solo alle domande di riscatto presentate a questo Istituto a partire dal 12/7/1997, data di entrata in vigore del decreto in esame.

Si rende, infine, necessario ribadire che per le tipologie di riscatto non espressamente individuate dal Dlgs 184/97 continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni normative e le relative modalità di calcolo, indipendentemente dalla data di presentazione dell'istanza.

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to *Dr. Luigi Marchione*